



**INFORMATIVA SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E
TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI MPS CAPITAL SERVICES
BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. TRASMESSI DALLA
CLIENTELA DIRETTA**

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.

Sede legale: Via L. Pancaldo n. 4 - 50127 Firenze - Direzione Generale: Via Panciaticchi, 48 - 50127 Firenze - www.mpscapitalservices.it - Tel. 055.24981 - Fax 055.240826
Cap. Soc. Euro 1.669.516.282,10 i.v. - Cod. Fisc. e N. Iscr. Reg. Imp. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Codice Banca 10643.5 - Codice Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770

Sezione I – Principi generali

1. Definizioni

“Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini” o anche semplicemente “Strategia”: il presente documento, che descrive le misure, i meccanismi e le procedure adottate da MPS Capital Services - Banca per le Imprese S.p.A. (di seguito anche “MPS Capital Services”, “MPSCS” o semplicemente la “Banca”) per raggiungere le condizioni più favorevoli per il Cliente (c.d. “Best Execution”), allorché la stessa esegue o trasmette ordini dei Clienti (la “Clientela”) aventi ad oggetto strumenti finanziari.

“Sede di esecuzione”: un mercato regolamentato, un MTF, un OTF, un internalizzatore sistematico, un market maker o altro fornitore di liquidità o un’entità che svolge in un paese terzo una funzione simile a quelle svolte da una qualsiasi delle entità predette.

“Sede di negoziazione”: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” o “T.U.F.”: D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.

“Regolamento Intermediari”: regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla CONSOB.

“Regolamento Mercati”: regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati adottato dalla CONSOB.

“Mercato regolamentato”: sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società, è autorizzato e funziona regolarmente.

“Sistemi multilaterali di negoziazione” o “MTF”: sistemi multilaterali che consentono l’incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti.

“Sistema organizzato di negoziazione” o “OTF”: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti.

“Internalizzatori Sistemati”: imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale.

“Negoziazione in conto proprio”: contrattazione ai fini della conclusione di operazioni riguardanti uno o più strumenti finanziari nelle quali il negoziatore impegna capitale proprio.

“Intermediari esecutori”: gli Intermediari, anche di Gruppo, cui viene demandata l’esecuzione degli ordini della clientela, selezionati in funzione della capacità, verificata dalle competenti strutture interne, di ottenere in maniera duratura la best execution, avendo riguardo ai fattori tempo per tempo individuati dalla Banca.

“Cliente diretto di MPSCS”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori direttamente da parte di MPSCS. Non sono ricompresi in tale definizione i clienti delle altre banche del Gruppo i cui ordini sono trasmessi per la loro esecuzione a MPSCS.

2. Introduzione ed obiettivi del documento

Il presente documento descrive, ai sensi della normativa vigente, le misure, i meccanismi e le procedure adottate dalla Banca per raggiungere le condizioni più favorevoli per il Cliente allorché la stessa esegue o trasmette ordini della clientela aventi ad oggetto strumenti finanziari (c.d. best execution).

I Principi Generali della presente Sezione I si applicano agli ordini trasmessi dalla clientela diretta di MPSCS relativi agli strumenti finanziari descritti nella Sezione II.

3. Destinatari



La Strategia descritta nella presente Informativa è destinata a tutti i Clienti diretti di MPSCS, ed è da considerare applicabile alle categorie di strumenti finanziari indicate nella Sezione II, fatta eccezione per i casi di inapplicabilità rappresentati al successivo paragrafo 6.

4. Consenso preventivo

La normativa vigente richiede agli intermediari di ottenere il consenso preliminare del Cliente sulla Strategia di Esecuzione degli ordini..

5. Istruzioni specifiche del Cliente

Qualora il Cliente impartisca, in tutto o in parte, istruzioni specifiche sulle modalità con le quali il suo ordine deve essere eseguito o trasmesso, la Banca eseguirà l'ordine attenendosi a tali istruzioni, limitatamente agli elementi oggetto delle stesse.

Gli ordini con istruzioni specifiche che possono essere impartiti si distinguono in tre tipologie:

- “ordini con istruzioni”: ordini la cui esecuzione è condizionata dalla strategia di esecuzione indicata dal cliente (ad esempio indicando limite di prezzo; l'ordine in stop; validità temporale dell'ordine; sede di esecuzione- se prevista una possibilità di scelta; esecuzioni in più tranches nell'arco della stessa giornata: in fase di negoziazione e fase d'asta);
- “ordini curando”: ordini per i quali il cliente richiede una gestione attiva da parte della Banca, cui è conferita piena discrezionalità per l'esecuzione.
- “ordini al meglio”: ordini per i quali, una volta accettati, la Banca si impegna a trovare sempre esecuzione a qualsiasi prezzo, salvo oggettiva impossibilità totale o parziale.

Qualora il Cliente impartisca direttamente istruzioni specifiche di esecuzione dell'ordine, ivi inclusa l'indicazione della sede di esecuzione, deve essere consapevole che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. In tale caso, infatti, gli obblighi di Best Execution si intendono assolti dalla Banca semplicemente attenendosi alle istruzioni del Cliente, non essendo ad essa imputabile l'eventuale mancato perseguimento del miglior risultato possibile e restando inteso che questa non fornirà ulteriori specifici avvisi per ogni singolo ordine che il Cliente impartisca accompagnandolo con istruzioni specifiche.

Tuttavia, il fatto che il Cliente abbia impartito istruzioni specifiche riguardanti una parte o un aspetto soltanto dell'ordine non solleva la Banca dai propri obblighi di trasmissione/esecuzione per quanto riguarda eventuali altre parti o aspetti dell'ordine non interessati da tali istruzioni specifiche.

6. Casi di inapplicabilità della Best Execution

- 1) Gli obblighi e le regole di condotta concernenti la disciplina della Best Execution non si applicano ai Clienti che rientrano nella categoria delle “Controparti Qualificate”, ai sensi del Regolamento Intermediari, fermi restando gli obblighi di diligenza e correttezza.
- 2) Nel caso in cui si verificano interruzioni nella normale operatività del mercato, oppure i sistemi esterni o interni utilizzati per realizzare la Strategia siano inutilizzabili per guasti e malfunzionamenti imprevedibili e/o cause di forza maggiore non imputabili alla Banca, la Strategia può non essere rispettata per gli ordini che abbiano tra i fattori considerati per il raggiungimento della Best Execution la rapidità di esecuzione.

Si ricorda che la fornitura da parte della Banca di quotazioni su base continuativa o su richiesta specifica del Cliente, relativamente a un determinato strumento finanziario, e la successiva negoziazione in contropartita diretta con la Banca, non è considerata una fattispecie di applicabilità degli obblighi in materia di Best Execution e delle specifiche misure previste nel presente documento.

Qualora la Banca rappresenti ad un Cliente, in particolare se classificato ai fini MiFID come “cliente professionale” o “controparte qualificata”, un prezzo di acquisto o di vendita in seguito ad una richiesta di quotazione avanzata dallo stesso (“Request For Quote”) e negozi i termini e le condizioni di un'operazione direttamente con il cliente, l'obbligo di Best Execution non trova pertanto applicazione. Tali negoziazioni possono essere assimilate ad esecuzioni effettuate sulla base di “istruzioni specifiche” fornite dal Cliente, come specificato nel §5 che precede.

7. I fattori presi in considerazione per ottenere il miglior risultato possibile.

Nell'eseguire un ordine del Cliente, il Regolamento Intermediari dispone che le banche prendano in considerazione i seguenti fattori (“i Fattori di Esecuzione” o i “Fattori”):



- il prezzo dello strumento finanziario ed i costi relativi all'esecuzione;
- la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento;
- la dimensione dell'ordine;
- la natura dell'ordine;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.

MPSCS considera prezzo e costi quali fattori più importanti per raggiungere il miglior risultato possibile per gli ordini di esecuzione ricevuti dalla propria Clientela, anche qualora classificata come professionale. Il Cliente deve essere comunque consapevole che – soprattutto in combinazione con i criteri di esecuzione sotto riportati – la Banca può dare precedenza ad altri Fattori di Esecuzione in quanto strumentali al raggiungimento del miglior risultato possibile, senza che ciò comporti un inadempimento della Banca in ordine alla Strategia comunicata. Per esempio, qualora i mercati di riferimento risultino caratterizzati da una rilevante volatilità di prezzi, possono essere considerati particolarmente rilevanti la rapidità e la probabilità di esecuzione, oppure nei mercati caratterizzati da scarsa liquidità, il solo fatto di ottenere l'esecuzione dell'ordine può costituire il miglior risultato possibile per il Cliente.

8. I criteri per stabilire l'importanza dei Fattori di Esecuzione

Al fine di stabilire l'importanza dei Fattori di Esecuzione la Banca tiene conto anche dei seguenti criteri (i "Criteri di Esecuzione" o i "Criteri"):

- caratteristiche del cliente ed in particolare della sua classificazione ai fini MiFID.;
- caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari che ne sono oggetto: dimensione dell'ordine, capitalizzazione di mercato, flottante degli strumenti finanziari, eventuali istruzioni e ogni altro elemento pertinente;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto: ad esempio i volumi delle negoziazioni del mercato di riferimento al momento dell'ordine per gli specifici strumenti finanziari.

9. Tipologia di Strumenti Finanziari oggetto della Strategia

La presente Strategia si applica esclusivamente alla tipologia di strumenti finanziari per i quali MPSCS presta il servizio di ricezione ed esecuzione ordini nei confronti di clienti diretti descritti nella Sezione II.

10. Esecuzione degli Ordini e Sedi di Esecuzione

In generale, la Banca, quando esegue ordini per conto dei Clienti in assenza di istruzioni specifiche, mette in atto meccanismi volti ad ottenere il miglior risultato possibile secondo i Fattori di Esecuzione sopra indicati.

Tuttavia, date le differenze tra le strutture dei mercati o degli strumenti finanziari, può essere difficile identificare e applicare uno standard e una procedura uniformi per l'esecuzione/trasmissione alle condizioni migliori che siano validi ed efficaci per tutte le categorie di strumenti finanziari trattati. Pertanto, l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori viene assolto tenendo conto delle diverse circostanze collegate all'esecuzione/trasmissione degli ordini relativamente alle singole tipologie di strumenti finanziari e dei relativi mercati.

Il Cliente deve comunque tenere in considerazione che, sebbene le misure e le procedure definite con la Strategia siano finalizzate a perseguire il miglior risultato possibile, non vi è garanzia che singole circostanze e condizioni di mercato, di volta in volta esistenti, ne consentano il pieno raggiungimento per ogni singola transazione. È inoltre possibile che uno stesso ordine possa essere eseguito in più parti, seguendo quindi differenti criteri e misure incluse nella Strategia.

In base a quanto sopra descritto, la Banca ha individuato una propria Strategia di Esecuzione degli ordini associando la migliore sede di negoziazione per ogni singolo strumento (cfr. Sezione II) sulla quale fare affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare le misure sufficienti che le permettono di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei Clienti, per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati.

Le sedi di esecuzione previste per l'esecuzione sono esclusivamente i Mercati Regolamentati ("MR") indicati nella Sezione II alle quali ha un accesso diretto. La Banca ad oggi non prevede la trasmissione degli ordini dei Clienti diretti ad altri intermediari per la loro successiva esecuzione.

11. Esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

Con il presente documento si ricorda al Cliente che, come da autorizzazione rilasciata nel contratto sui servizi di investimento, la Strategia adottata dalla Banca prevede che gli ordini impartiti dalla clientela possano essere eseguiti anche al di fuori di una Sede di negoziazione, tale modalità di esecuzione degli ordini potrebbe comportare ulteriori rischi per la clientela, quali ad esempio quello di controparte. Allo stato, tuttavia, la Banca non prevede l'esecuzione degli ordini dei Clienti al di fuori delle Sedi di Negoziazione stabilite nella presente Strategia.



12 Condizioni Generali per la Gestione degli Ordini dei Clienti

La Banca, nel trattare gli ordini dei Clienti, applica misure che assicurino una trattazione rapida, equa, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto agli ordini di altri Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa.

La Banca tratta gli ordini dei Clienti in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine e le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei Clienti richiedano di procedere diversamente.

13 Aggregazione degli ordini

La Banca non procede all'aggregazione degli ordini della clientela né con ordini di altri clienti né con operazioni per conto proprio.

14. Verifica ed aggiornamento delle misure e della Strategia

La Banca controlla l'efficacia delle misure adottate e della Strategia e verifica la qualità dell'esecuzione, in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze nella Strategia adottata. La Banca riesamina le misure e la Strategia con periodicità almeno annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini dei Clienti. Le modifiche apportate alla Strategia sono comunicate ai Clienti ai sensi della normativa in vigore anche mediante la pubblicazione sul sito internet della Banca.

Sezione II – Azioni e titoli assimilabili Italia

Azioni e titoli assimilabili (quali diritti di sottoscrizione, warrant, obbligazioni convertibili, fondi chiusi quotati, ETF, ETC e ETN) i cui mercati di riferimento primari sono sedi di negoziazione italiane

Relativamente agli ordini aventi ad oggetto le azioni e titoli assimilabili (comunque diversi da obbligazioni e titoli di debito) - tra i quali i diritti di sottoscrizione, i warrant e i le obbligazioni convertibili, i fondi chiusi quotati, gli ETF (Exchange Traded Funds), gli ETC (Exchange Traded Commodities) e gli ETN (Exchange Traded Notes) - i cui mercati di riferimento primari sono sedi di negoziazione italiane, la Banca adotta un modello statico di selezione della sede più conveniente ove concludere l'ordine, accedendo ad un set di sedi di esecuzione ritenute per criteri oggettivi di prezzo, liquidità, probabilità e rischio di esecuzione, in grado di offrire su base continuativa e consistente le migliori condizioni di esecuzione degli ordini della clientela. Gli ordini vengono trasmessi impartendo istruzioni specifiche sulle sedi di esecuzione (il "mercato di riferimento"), che per le loro caratteristiche possono garantire in modo duraturo la "best execution".

La sede di esecuzione stabilita in via generale è la sede di negoziazione italiana di riferimento su cui detti strumenti finanziari risultano quotati, in quanto MPSCS ritiene che le migliori condizioni di esecuzione in termini di prezzo, liquidità e rischio siano garantite dai mercati ufficiali.

Sedi di Esecuzione	Tipologia	Codice Paese	Modello di selezione	Modalità di Accesso
Euronext Milan	MR	ITA	Statica	Accesso Diretto
Euronext Growth Milan	MTF	ITA	Statica	Accesso Diretto
ETF Plus	MR	ITA	Statica	Accesso Diretto
Euronext MIV Milan	MR	ITA	Statica	Accesso Diretto

- Intermediario esecutore: MPSCS